



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Roma, 20-21 febbraio 2014

Anna Pelucchi Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte costituzionale – Regioni a statuto ordinario

**SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE  
REGIONI A STATUTO ORDINARIO**

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 20-21 febbraio 2014 Anna Pelucchi Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

**Sentenza:** n. 264 del 13 novembre 2013

**Materia:** Servizi di carattere imprenditoriale – divieto di discriminazione

**Limiti violati:** art. 117, 1° comma, Cost.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Governo

**Oggetto:** articolo 6, comma 1, lettera b), della legge della Regione Molise 13 novembre 2012, n. 25 (*Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea - Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21*)

La disposizione censurata prevede, tra gli altri requisiti richiesti per l'iscrizione all'istituto ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, alla lettera b), che i soggetti che aspirano all'iscrizione medesima devono essere residenti in un comune compreso nel territorio della Regione da almeno un anno ed avere la sede legale dell'impresa nel territorio regionale.

**Esito:**

Motivi del ricorso

Contrasto con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, per violazione dell'art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che vieta restrizioni (se non alle condizioni definite dalla legislazione del Paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini) alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro, ed estende tale divieto anche alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro. La previsione limita la libertà di stabilimento, determinando una discriminazione "indiretta" dei cittadini dell'Unione europea, così come dei cittadini italiani residenti in altre Regioni, con l'effetto di favorire i cittadini della Regione Molise, i quali verosimilmente dispongono più facilmente del requisito

Questione fondata

La disposizione determina una palese discriminazione tra soggetti o imprese, operata sulla base di un mero elemento di localizzazione. L'elemento di localizzazione non trova alcuna ragionevole giustificazione in rapporto alla esigenza di garantire e comprovare, anche a tutela dell'utenza, le specifiche idoneità tecniche e le attitudini morali del soggetto al corretto futuro svolgimento dell'attività in questione. La previsione si traduce quindi in una limitazione al libero ingresso di lavoratori o imprese nel bacino lavorativo regionale, in danno dei cittadini dell'Unione europea, nonché dei cittadini italiani residenti in altre Regioni.

Con riferimento a discriminazioni tra imprese sulla base di un mero elemento di localizzazione territoriale, la giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente sancito il

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 20-21 febbraio 2014 Anna Pelucchi Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

divieto per i legislatori regionali di frapporte barriere di carattere protezionistico alla prestazione, nel proprio ambito territoriale, di servizi di carattere imprenditoriale da parte di soggetti ubicati in qualsiasi parte del territorio nazionale (nonché, in base ai principi comunitari sulla libertà di prestazione dei servizi, in qualsiasi Paese dell'Unione europea).

Le medesime considerazioni possono estendersi anche al caso in cui (come nella specie) la misura protezionistica venga ad incidere sulla libertà di stabilimento, così vulnerando il parametro costituzionale, che impone l'esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni nel rispetto, tra l'altro, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, tra i quali è espressamente previsto il divieto di subordinare l'accesso ad una attività di servizi o il suo esercizio sul loro territorio al rispetto dei requisiti seguenti: 1) requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le società, sull'ubicazione della sede legale, in particolare; 2) requisito della residenza sul loro territorio per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza (art. 14, alinea e numero 1, lettera b, della citata direttiva n. 2006/123/CE).

La disposizione determina un'ingiustificata compressione dell'assetto concorrenziale del mercato degli autoservizi pubblici non di linea e favorisce (per tale sola loro condizione) i richiedenti già da tempo localizzati nel territorio regionale, con ciò violando anche il principio di parità di trattamento, cioè di non discriminazione.

#### **Decisione della Corte**

**Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della l.r. Molise 25/2012.**

**Estensore nota:** Maria Cefalà

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 20-21 febbraio 2014 Anna Pelucchi Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

**Sentenza:** n. 266 del 13 novembre 2013

**Materia:** Equilibrio di bilancio

**Limiti violati:** art. 81, quarto comma, Cost., e art. 117, terzo comma, Cost.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Governo

**Oggetto:** artt. 6, 11, 12 e 13 della legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 5 (*Bilancio regionale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2013 – Bilancio pluriennale 2013/2015*)

L'art. 6 (Riepiloghi e prospetti allegati al bilancio annuale) prevede l'allegazione al bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2013 – tra l'altro – della Tabella n. 4 (elenco delle spese obbligatorie); l'art. 11 (Fondo di riserva per spese obbligatorie) autorizza all'unità previsionale di base n. 922 dello stato di previsione della spesa l'iscrizione di uno stanziamento di competenza di euro 920.610,01 a titolo di "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine", con uguale dotazione di cassa (comma 1) e considera obbligatorie le spese indicate nella tabella n. 4 di cui all'articolo 6 (comma 2); stabilisce che l'utilizzo del fondo è disciplinato dalle norme previste dall'articolo 24 della l.r. 4/2002.

L'art. 12 (Fondo di riserva per spese impreviste) autorizza l'iscrizione alla unità previsionale di base n. 922 dello stato di previsione della spesa di uno stanziamento di euro 198.000,00 a titolo di "Fondo di riserva per spese impreviste" (comma 1) e stabilisce che l'utilizzo di somme da prelevare dal fondo è disciplinato dalle norme di cui all'articolo 25 della l.r. 4/2002 (comma 2),

L'art. 13 (Capitolo di spesa per finanziare residui cancellati) autorizza l'iscrizione, per il pagamento di somme eliminate dai residui passivi per le quali sia prevedibile da parte dei creditori l'esercizio del proprio diritto a riscuotere, nella unità previsionale di base n. 922 dello stato di previsione della spesa, di un fondo con una dotazione di competenza e di cassa, per l'anno 2013, di euro 300.000,00 (comma 1) e stabilisce che, per l'utilizzo del fondo, sarà osservato quanto previsto dall'articolo 27 della l.r. 4/2002 (comma 2).

**Esito:**

Motivi del ricorso

Le norme impugnate dispongono la copertura di stanziamenti di spese non vincolate attraverso l'utilizzo di una quota parte del saldo finanziario presunto riferito al 2012, malgrado non sia stata ancora certificata l'effettiva disponibilità dello stesso con l'approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2012; tra le spese la cui copertura è assicurata tramite l'utilizzo di detto saldo finanziario presunto sono inserite quelle relative al Fondo di riserva per spese obbligatorie, al Fondo di riserva per spese impreviste e alla riassegnazione dei residui passivi perenti. Le disposizioni violano l'art. 81, quarto comma, Cost., in relazione al principio di equilibrio del bilancio e l'art. 117, terzo comma, Cost. con riguardo al principio del coordinamento della finanza pubblica.



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Roma, 20-21 febbraio 2014

Anna Pelucchi Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte costituzionale – Regioni a statuto ordinario

Questione fondata con riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione.

L'impiego di risorse provenienti da esercizi precedenti è consentito solamente in presenza dei seguenti requisiti: effettiva riscossione di una risorsa finalizzata negli esercizi anteriori, sua mancata utilizzazione negli stessi esercizi e persistenza di un vincolo legislativo per le originarie specifiche finalità (241/2013). L'avanzo di amministrazione presunto costituisce «entità giuridicamente ed economicamente inesistente», in quanto tale inidonea ad assicurare copertura di spese (250/2013 e 70/2012).

In particolare, l'art. 6 della legge è illegittimo nella parte in cui collega l'avanzo di amministrazione presunto relativo all'esercizio 2012 all'U.P.B. 922 della parte spesa, alla quale sono imputati il Fondo di riserva per le spese obbligatorie, il Fondo di riserva per le spese impreviste e le risorse per finanziare la reiscrizione delle partite debitorie afferenti alle obbligazioni scadute o in scadenza nel richiamato esercizio e già oggetto di perenzione amministrativa.

Gli artt. 11, 12 e 13 sono illegittimi nella parte in cui imputano spese obbligatorie alla U.P.B. 922 della spesa, utilizzando una risorsa aleatoria sotto il profilo economico ed inesistente sotto quello giuridico (*ex plurimis*, sentenze 318 e 70 del 20120).

Per la inscindibile connessione esistente con le norme impugnate, l'illegittimità costituzionale di tali disposizioni si estende in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della l. 87/1953, agli artt. 1 e 2 della medesima l.r. 5/2013, nella parte in cui contabilizzano, rispettivamente nell'entrata e nella spesa del bilancio di competenza e di cassa dell'esercizio 2013, l'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2012 nella misura di euro 1.418.610,01, pari alla sommatoria degli importi destinati dagli articoli 11, 12 e 13 al finanziamento del Fondo di riserva per spese obbligatorie, al Fondo di riserva per spese impreviste ed alla riassegnazione dei residui passivi perenti. Dette disposizioni, infatti, consentono l'indebito allargamento delle autorizzazioni di spesa ed il conseguente squilibrio del bilancio di previsione 2013.

Analoga statuizione viene adottata nei confronti dell'art. 8 della l.r. 5/2013, nella parte in cui applica al bilancio di previsione 2013 l'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2012 nella misura di euro 1.418.610,01. La correlazione con le disposizioni impugnate comporta, infatti, un rapporto di consequenzialità con la decisione assunta in ordine alle stesse.

#### **Decisione della Corte**

**Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della l.r. Molise 5/2013 nella parte in cui determina il finanziamento della U.P.B. 922 inerente alla copertura degli artt. 11, 12 e 13 attraverso l'impiego dell'avanzo di amministrazione presunto relativo all'esercizio 2012, e degli artt. 11, 12 e 13 nella parte inerente all'imputazione della spesa alla U.P.B. 922 del bilancio di previsione 2013.**

**Dichiara, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 nella parte in cui contabilizza, nell'entrata del bilancio di competenza e di cassa dell'esercizio 2013, l'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2012 nella misura di euro**

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 20-21 febbraio 2014 Anna Pelucchi Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

**1.418.610,01; dell'art. 2 nella parte in cui contabilizza, nella spesa del bilancio di competenza e di cassa dell'esercizio 2013, l'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2012 nella misura di euro 1.418.610,01 e dell'art. 8 nella parte in cui applica al bilancio di previsione 2013 l'avanzo di amministrazione nella misura di euro 1.418.610,01.**

**Estensore nota:** Maria Cefalà

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 20-21 febbraio 2014 Anna Pelucchi Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

**Sentenza:** n. 272 del 14 novembre 2013

**Materia:** Governo del territorio

**Limiti violati:** art. 117, terzo comma, Cost.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Governo

**Oggetto:**

art. 1 della legge della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 18 (*Disposizioni in merito all'approvazione dei piani attuativi conformi alle norme degli strumenti urbanistici generali vigenti*) e art. 1, comma 3, della legge della Regione Molise 2 gennaio 2013, n. 1 (*Abrogazioni e modifiche urgenti di norme di leggi regionali*)

L'art. 1 della l.r. 18/2012 prevede che "Come disposto dalla normativa statale vigente e nell'attesa dell'emanazione della legge regionale disciplinante, tra l'altro, lo snellimento delle procedure urbanistiche e edilizie, i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico vigente sono approvati definitivamente dalla Giunta comunale previa acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati previsti dalle normative specifiche di settore. 2. Sono abrogati l'articolo 20 della legge regionale 14 maggio 1985, n. 17, ed i commi sesto, settimo ed ottavo dell'articolo 4 della legge regionale 22 maggio 1973, n. 7."

**Esito:**

Motivi del ricorso

La norma è impugnata in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., per violazione di un principio fondamentale in materia di «governo del territorio» desumibile dall'articolo 24 della l. 47/1985, in base al quale, salvo che per le aree e per gli ambiti territoriali individuati dalle Regioni come di interesse regionale in sede di piano territoriale di coordinamento o, in mancanza, con specifica deliberazione, non è soggetto ad approvazione regionale lo strumento attuativo di strumenti urbanistici generali, compresi i piani per l'edilizia economica e popolare, nonché i piani per gli insediamenti produttivi; i comuni sono tenuti a trasmettere alla regione, entro sessanta giorni, copia degli strumenti attuativi; sulle eventuali osservazioni della Regione i comuni devono esprimersi con motivazioni puntuali. La norma indicata quale parametro interposto costituisce principio fondamentale della materia governo del territorio, essendo preordinata a soddisfare un'esigenza, oltre che di conoscenza per l'ente regionale, anche di coordinamento dell'operato delle amministrazioni locali: in questo senso la legge statale riserva alla regione la potestà di formulare osservazioni sulle quali i comuni si devono esprimere.

Non è ritenuto soddisfacente delle censure governative quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della successiva l.r. 1/2013, che continua ad escludere dall'obbligo di trasmissione gli strumenti attuativi non conformi o in variante allo strumento urbanistico generale, quali

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 20-21 febbraio 2014 Anna Pelucchi Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

le varianti agli strumenti urbanistici per opere pubbliche e altri piani per i quali non è più prevista l'approvazione regionale.

Questione fondata con riferimento all'art. 1, comma 1, della l.r. 18/2012.

L'ambito materiale in cui la disposizione incide è ascrivibile ai settori dell'edilizia e dell'urbanistica, inerenti alla materia concorrente del governo del territorio.

L'art. 24 della l. 47/1985, istituzionalizzando il disegno di semplificazione delle procedure in materia urbanistica ed eliminando l'approvazione degli strumenti urbanistici, ha accentuato le forme di pubblicità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati. Quindi, il contrappeso dell'abolizione dell'approvazione regionale è costituito dall'obbligo imposto al comune di inviare alla Regione il piano attuativo, al fine di sollecitare osservazioni riguardo alle quali il comune stesso è tenuto a fornire puntuale motivazione.

L'art. 1, comma 1, della l.r. 18/2012, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 3, della l.r. 1/2013, nello stabilire che i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico siano approvati in via definitiva dalla giunta comunale senza che essa sia tenuta a trasmetterli alla Regione, si pone in contrasto con l'art. 24, secondo comma, della l. 47/1985.

Questione inammissibile con riferimento all'art. 1, comma 3, della l.r. 1/2013, collegata all'impugnazione dell'art. 1, comma 2, della l.r. 18/2012, a sua volta dichiarata inammissibile.

#### **Decisione della Corte**

**Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della l.r. Molise 18/2012, nel testo vigente anteriormente all'aggiunta del comma 1-bis, inserito dall'art. 1, comma 3, della l.r.1/2013, nella parte in cui non prevede che copia dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale, per i quali non è prevista l'approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni alla Regione.**

**Estensore nota:** Maria Cefalà



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Roma, 20-21 febbraio 2014

Anna Pelucchi Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte costituzionale – Regioni a statuto ordinario

**Sentenza:** n. 282 del 28 novembre 2013

**Materia:** Professioni – maestro di sci

**Limiti violati:** art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Governo

**Oggetto:**

articolo 1 della legge della Regione Toscana 11 dicembre 2012, n. 74, recante «*Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) in attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*»

La disposizione sostituisce l'art. 134 della l.r.42/2000 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) e stabilisce che i maestri di sci già iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome che intendono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci anche in Toscana devono richiedere l'iscrizione nell'albo regionale toscano (comma 1); il collegio regionale dei maestri di sci provvede all'iscrizione dopo aver verificato la permanenza dei requisiti di cui all'art. 131 della medesima legge (comma 2). Tra questi ultimi, l'art. 131, comma 1, lettera d), annovera la frequenza dei corsi di qualificazione professionale indicati dal successivo art. 132 e il superamento dei relativi esami.

**Esito:**

Motivi del ricorso

La norma impone ai maestri di sci già iscritti nell'albo di altre Regioni o Province autonome di frequentare il corso predisposto dalla Regione Toscana e di superarne l'esame conclusivo, quali condizioni per l'iscrizione nell'albo toscano.

In tal modo viene introdotto un ostacolo ingiustificato all'accesso ed all'esercizio della professione, in violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.); la medesima competenza risulta violata dall'attribuzione al collegio regionale dei maestri di sci del compito di verificare i requisiti di iscrizione, in ragione dei «profili di possibile conflitto di interessi» dai quali i componenti dell'organo potrebbero venire investiti, allo scopo di restringere il numero dei concorrenti.

Questione non fondata, per erroneità del presupposto interpretativo.

L'espressione del comma 2 chiarisce che l'attività di accertamento del collegio si limita ad acclarare se il maestro di sci è già in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e, in particolare, dell'abilitazione professionale. In presenza di una domanda di iscrizione da parte di chi non ha esercitato stabilmente fino ad allora la professione in Toscana, non si vede come possa dirsi che tale requisito deve permanere, se non riferendosi

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 20-21 febbraio 2014 Anna Pelucchi Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

all'abilitazione conseguita in altra Regione o Provincia autonoma e risultante dall'iscrizione nel relativo albo professionale.

Non fondata anche la censura relativa ad un possibile "conflitto di interessi" riferito al collegio che, in quanto composto da potenziali concorrenti dell'aspirante all'iscrizione, sarebbe nelle condizioni di «influenzare gli esiti del processo di selezione» in danno del candidato.

La competenza del collegio in tema di "iscrizioni" e di "tenuta" dell'albo professionale è sancita dalla normativa dello Stato, cui la legislazione regionale di dettaglio è tenuta a uniformarsi (art. 13, comma 4, l. 81/1991); la verifica del collegio, preliminare all'iscrizione, ha contenuto meramente ricognitivo, il collegio non può quindi potrebbe impiegare spazi di discrezionalità in danno del candidato all'iscrizione.

#### **Decisione della Corte**

**Dichiara non fondate le censure sollevate.**

**Estensore nota:** Maria Cefalà

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 20-21 febbraio 2014 Anna Pelucchi Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

**Sentenza:** n. 286 del 04 dicembre 2013

**Materia:** Pubblico impiego – personale regionale – ferie – ordinamento civile

**Limiti violati:** art. 3; art. 97; art. 117, secondo comma, lettera l; art. 117, terzo comma Cost.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Governo

**Oggetto:**

artt. 8 e 9 della legge della Regione Liguria 28 giugno 2011, n. 15 (*Disposizioni di manutenzione e adeguamento della normativa regionale*) e degli artt. 8, comma 8, e 18, comma 1, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2011, n. 38 (*Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2012*)

L'originario art. 8 della l.r. 15/2011, rubricato «*Continuità nei rapporti di lavoro*», stabiliva che «nei casi in cui occorra garantire la continuità del servizio, le ferie dei dipendenti che proseguono il loro rapporto di lavoro con la Regione Liguria con forma contrattuale diversa che comporti la cessazione o il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico possono essere convertite, previa intesa con il dipendente».

La disposizione è stata riformulata dall'art. 18, comma 1, della l.r. 38/2011, in forza del quale «le ferie maturate e non fruite dai dipendenti che proseguono il loro rapporto di lavoro con la Regione Liguria con forma contrattuale diversa, che comporti la cessazione dal rapporto di lavoro in essere o il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico, non possono essere monetizzate e sono convertite in un numero di giorni parametrato al valore economico della giornata lavorativa nell'ambito della nuova tipologia contrattuale».

L'art. 9 della l.r. 15/2011, prevede che dal 1° gennaio 2012 le spese per il personale preposto agli uffici stampa non concorrono ai fini della determinazione dei limiti di spesa previsti dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010.

L'art. 8, comma 8, della l.r. 38/2011, nel modificare l'art. 29 della l.r. 25/2006, ha introdotto, dopo la lettera d) del comma 2, tra le altre, la lettera d quater), in forza della quale «sino all'espletamento delle procedure concorsuali o di mobilità relative alla copertura dei posti previsti nella dotazione organica dell'Ufficio stampa, l'Ufficio di Presidenza [del Consiglio regionale], nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla lettera d sexies), su proposta del Presidente può individuare, mediante scelta diretta motivata in relazione alla professionalità richiesta, unità di personale che sono assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata sino al 30 giugno 2013, con applicazione del contratto di lavoro giornalistico». Ai sensi della lettera d) sexies l'Ufficio di Presidenza poteva avvalersi di personale giornalista assunto con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato «nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009».

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 20-21 febbraio 2014 Anna Pelucchi Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

**Esito:**

Motivi del ricorso

L'art. 8 della l.r. 15/2011, nel testo originario, incideva sulla disciplina delle ferie, ponendosi in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto la regolamentazione di aspetti inerenti al rapporto di lavoro dei dipendenti in regime di rapporto di lavoro contrattualizzato rientra nella specifica competenza esclusiva statale dell'ordinamento civile. L'art. 8, inoltre, differenziava in modo ingiustificato la disciplina delle ferie dei dipendenti della Regione Liguria rispetto ai dipendenti delle altre Regioni. Non potendosi individuare particolari ragioni che inducessero a ritenere ragionevole tale discriminazione, la disposizione si poneva in contrasto anche con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., nonché con quelli di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. Infine, nel consentire ulteriori casi di monetizzazione delle ferie al di fuori di quelli già previsti dalla normativa statale di riferimento, determinava nuove ed ingiustificate spese in violazione dell'art. 117, terzo comma Cost.

Anche l'art. 18, comma 1, della l.r. 38/2011 risulta in contrasto con le disposizioni dettate dalla contrattazione collettiva (in particolare non consentendo il pagamento delle ferie che all'atto della cessazione del rapporto di lavoro non siano state fruite per ragioni di servizio), determinando la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nonché della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile ex art. 117, secondo comma, lettera l) Cost.

Questione fondata,

L'istituto delle ferie è parte integrante del trattamento del prestatore di lavoro subordinato. Stante l'intervenuta privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, che interessa altresì il personale delle Regioni, la materia è regolata dalla legge dello Stato e, in virtù del rinvio da essa operato, dalla contrattazione collettiva. La Regione, legiferando in tema di ferie ha invaso, quindi, la sfera di esclusiva competenza legislativa statale in materia di "ordinamento civile" e quindi dell'art. 117, secondo comma lettera l), della Costituzione.

La lesione sussisterebbe anche nel caso di norme regionali meramente ripetitive di clausole contrattuali collettive (sent. 7/2011).

Le disposizioni regionali contrastano con la normativa statale che impone la liquidazione di un'indennità sostitutiva delle ferie all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il mancato godimento sia dipeso da causa non imputabile al lavoratore, ed esclude assolutamente la monetizzazione.

Inoltre, la norma regionale dispone il ragguglio delle ferie residue in vista di una conservazione a tempo indefinito del diritto a fruirne nel successivo rapporto, mentre la legge statale non consente la conservazione oltre il primo semestre dell'anno successivo a quello di maturazione.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 20-21 febbraio 2014 Anna Pelucchi Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte costituzionale – Regioni a statuto ordinario</p>
---	--	--

L'accoglimento delle questioni per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., consente di ritenere assorbite le ulteriori censure.

#### Motivi del ricorso

In riferimento all'art. 9 della l.r. 15/2011, contrasto con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica dettati dalla normativa statale, con violazione dell'art. 117, terzo comma Cost., e anche dei principi di uguaglianza e imparzialità.

#### Cessazione della materia del contendere

Nelle more del giudizio l'art. 9 della l.r. 15/2011 è stato abrogato dall'art. 18, comma 2, della l.r. 38/2011. La disposizione censurata è stata espunta dall'ordinamento regionale prima che potesse esplicare alcun effetto. Deve essere pertanto dichiarata cessata la materia del contendere.

#### Motivi del ricorso

In riferimento all'art. 8, comma 8, della l.r. 38/2011, le disposizioni regionali, non prevedendo procedure di valutazione comparativa ad evidenza pubblica, si pongono in contrasto con l'art. 36 del d.lgs. 165/2001 che consente assunzioni a tempo determinato esclusivamente per esigenze temporanee ed eccezionali e nel rispetto delle procedure di reclutamento vigente. Ne discende la violazione dei principi di uguaglianza e di buon andamento dell'amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost., nonché dell'art. 117, secondo comma, lettera l) Cost., che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile.

#### Estinzione del giudizio

*Nelle more del giudizio la l.r. 3/2011 ha sostituito la lettera d) quater e modificato la lettera d) sexies dell'art. 29, comma 2, della l.r. 25/2006. E' successivamente intervenuta formale rinuncia al ricorso.*

#### **Decisione della Corte**

**Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 l.r. Liguria 15/2011 e dell'art. 18, comma 1, della l.r. Liguria 38/2011.**

**Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 della l.r. Liguria 15/2011; estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 8, della l.r. Liguria 38/2011.**

**Estensore nota:** Roberto Grazi

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 20-21 febbraio 2014 Anna Pelucchi Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

**Sentenza:** n. 287 del 04 dicembre 2013

**Materia:** Pubblico impiego – personale regionale – coordinamento della finanza pubblica

**Limiti violati:** art. 117, terzo comma Cost.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Governo

**Oggetto:**

art. 1, comma 30, della legge della Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2 (*Legge finanziaria regionale 2011*).

L'art. 1, comma 30 autorizza l'indizione di una o più procedure selettive per l'assunzione di personale regionale a tempo indeterminato, prevedendo, in particolare, che «il numero dei posti da ricoprire con concorso pubblico non deve superare le disponibilità previste dai vigenti atti programmatori della dotazione organica».

**Esito:**

Motivi del ricorso

La norma censurata viola l'art. 117, terzo comma, Cost., perché, condizionando la facoltà di nuove assunzioni a tempo indeterminato unicamente al rispetto degli atti programmatori della dotazione organica, contrasta con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica stabilito dall'art. 14, comma 9, del d.l. 78/2010 (convertito, con modificazioni, dalla l.122/2010) che ha sostituito il comma 7 dell'art. 76 del d.l. 112/2008, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 «è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente».

Questione fondata

L'art. 76, comma 7, d.l. 112/2008, come novellato dall'art. 14, comma 9, d.l. 78/2010 e successivamente da altri numerosi interventi legislativi (da ultimo, art. 4-ter, comma 10, del d.l. 16/2012, costituisce un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica.

La norma, infatti, è ispirata all'esigenza di contenere i costi per il personale ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interna. La rilevante entità di tale importante aggregato della spesa di parte corrente esclude che la disposizione possa considerarsi relativa ad una minuta voce di dettaglio.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 20-21 febbraio 2014 Anna Pelucchi Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

La possibilità di procedere da parte delle Regioni ad assunzioni di personale senza tener conto del limite di cui alle citate disposizioni statali di principio contrasta conseguentemente con l'art. 117, terzo comma, Cost.

#### **Decisione della Corte**

**Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 30, della l.r. Molise 2/2011.**

**Estensore nota:** Roberto Grazi

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 20-21 febbraio 2014 Anna Pelucchi Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

**Sentenza:** n. 289 del 06 dicembre 2013

**Materia:** Pubblico impiego – personale regionale – uffici di diretta collaborazione – coordinamento della finanza pubblica

**Limiti violati:** art. 97; art. 117, terzo comma Cost.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Governo

**Oggetto:**

art. 3, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 28 settembre 2012, n. 48 (*Modifiche alla legge regionale 17 novembre 2010, n. 49 “Interventi normativi e finanziari per l’anno 2010”, modifiche alla legge regionale 10 marzo 1993, n. 15 “Disciplina per l’utilizzo e la rendicontazione dei contributi ai gruppi consiliari” e disposizioni relative al contenimento della spesa del personale a tempo determinato*).

L’art. 3, comma 2, prevede che, ai fini dell’attuazione delle disposizioni statali di contenimento della spesa per il personale di cui agli art. 9, comma 28, e 14, commi 7 e 9, del d.l. 78/2010, non si considerano le spese sostenute per il personale di cui alla l.r.17/2001 (strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale) e al titolo II della l.r. 18/2001 (segreterie del Presidente e dei componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale; segreterie dei Presidenti delle Commissioni consiliari; segreterie dei gruppi consiliari), nei limiti degli organici e della spesa ivi previsti.

**Esito:**

Motivi del ricorso

La disposizione censurata, escludendo le spese derivanti dai rapporti di lavoro instaurati presso gli uffici alle dipendenze degli organi elettivi della Giunta e del Consiglio regionale dall’applicazione delle disposizioni statali (art. 9, comma 28, e art. 14, commi 7 e 9, del d.l. 78/2010) finalizzate al contenimento della spesa per il personale, viola l’art. 117, terzo comma, Cost., che riserva allo Stato il compito di fissare i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, nonché i principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, di cui all’art. 97, Cost.

Questione fondata

La norma regionale censurata prevede l’attuazione da parte della Regione Abruzzo dell’art. 9, comma 28, e dell’art. 14, commi 7 e 9, del d.l. 78/2010. Il comma 2 della disposizione regionale limita però la portata di tale richiamo, escludendo le spese derivanti dai rapporti di lavoro instaurati presso gli uffici alle dipendenze degli organi elettivi. Il carattere necessariamente fiduciario della scelta del personale degli uffici di diretta collaborazione, se può autorizzare deroghe al principio del pubblico concorso, non

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 20-21 febbraio 2014 Anna Pelucchi Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

consente deroghe ai principi fondamentali dettati dal legislatore statale in materia di coordinamento della finanza pubblica. La norma censurata risulta pertanto costituzionalmente illegittima, in quanto lesiva dell'art. 117, terzo comma, Cost.

**Decisione della Corte**

**Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della l.r. Abruzzo 48/2012.**

**Estensore nota:** Roberto Grazi



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Roma, 20-21 febbraio 2014

Anna Pelucchi Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte costituzionale – Regioni a statuto ordinario

**Sentenza:** n. 290 del 06 dicembre 2013

**Materia:** Sanità – Ordinamento Civile

**Limiti violati:** art. 81, comma 4; art. 117, comma 2, lettera l) Cost.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Governo

**Oggetto:**

artt. 1 e 3 della legge della Regione Basilicata 23 novembre 2012, n. 22 (*Intervento sostitutivo delle aziende sanitarie regionali in caso di inadempienza retributiva nei confronti dei dipendenti delle strutture accreditate al Servizio Sanitario Regionale*)

L'art. 1 dispone che, qualora le strutture private accreditate del Servizio sanitario regionale siano inadempienti nel pagamento delle retribuzioni dovute al proprio personale, le aziende sanitarie locali, previa diffida a pagare, sospendano i pagamenti dovuti ai soggetti convenzionati e, nel caso in cui permanga tale situazione, si sostituiscano agli stessi, provvedendo direttamente al pagamento dei lavoratori nei limiti delle somme dovute a qualsiasi titolo.

L'art. 3 disciplina le modalità operative dell'intervento sostitutivo e le modalità di remunerazione dei maggiori oneri derivanti all'azienda sanitaria

**Esito:**

Motivi del ricorso

La disciplina prevista dall'art. 1, intervenendo nei rapporti di natura privatistica, eccede dalla competenza regionale, invadendo la materia dell'ordinamento civile in cui lo Stato è titolare di potestà legislativa esclusiva, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione; l'art. 3, che comporta oneri burocratici e amministrativi a carico delle aziende sanitarie e, di conseguenza, determina oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione, viola l'art. 81, comma 4, della Costituzione, in quanto omette di quantificare i suddetti oneri e di indicare gli specifici mezzi di copertura.

Questione fondata

L'art. 1 prevede una disciplina modificativa dei rapporti di natura privatistica intercorrenti tra l'azienda sanitaria, la struttura convenzionata ed i soggetti creditori di quest'ultima, invadendo in tal modo la materia dell'ordinamento civile di competenza esclusiva dello Stato.

Inoltre il legislatore statale ha già previsto un meccanismo sostitutivo (art. 5 del d.p.r. 207/2010) che costituisce disposizione di carattere generale per i contratti pubblici – a sua volta operante in regime di specialità rispetto al codice civile – attraverso il quale lo Stato, in virtù della propria potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile, ha già disposto una tutela necessariamente uniforme sul territorio nazionale per i

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 20-21 febbraio 2014 Anna Pelucchi Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

prestatori che rimangono vittime delle inadempienze dei soggetti affidatari di commesse pubbliche.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 si riflette sull'intera legge regionale, dal momento che tutte le disposizioni successive hanno quale finalità l'attuazione del principio surrogatorio in esso contenuto. Dichiara quindi anche l'illegittimità costituzionale in via consequenziale degli artt. 2, 3 e 4, disciplinanti rispettivamente l'attivazione della procedura, la definizione delle sue modalità, la dichiarazione di urgenza e l'entrata in vigore della legge.

#### **Decisione della Corte**

**Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l.r. Basilicata 22/2012; dichiara, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4.**

**Estensore nota:** Mario Di Stefano



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Roma, 20-21 febbraio 2014

Anna Pelucchi Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte costituzionale – Regioni a statuto ordinario

**Sentenza:** n. 292 del 06 dicembre 2013

**Materia:** Agricoltura – tutela dell’ambiente – prodotti agroalimentari a chilometro zero

**Limiti violati:** artt. 117, primo comma, Cost., in relazione agli articoli da 34 a 36 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE); art. 120, primo comma, Cost.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Governo

### **Oggetto:**

artt. 3, comma 1, lettera c), e 4, comma 5, della legge della Regione Puglia 13 dicembre 2012, n. 43 (*Norme per il sostegno dei Gruppi acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero, di qualità*)

L’art. 3, comma 1, lettera c). definisce quali “prodotti agroalimentari a chilometro zero” «i prodotti per il cui trasporto dal luogo di produzione al luogo previsto per il consumo si produce meno di 25 chilogrammi di CO2 equivalente per tonnellata e comunque i prodotti trasportati all’interno del territorio regionale».

L’art. 4, comma 5. prevede che, nei bandi per l’affidamento dei servizi di ristorazione collettiva, gli enti pubblici «devono garantire priorità ai soggetti che prevedono l’utilizzo di prodotti da filiera corta, prodotti a chilometro zero, prodotti di qualità in misura non inferiore al 35 per cento in valore rispetto ai prodotti agricoli complessivamente utilizzati su base annua.».

### **Esito:**

#### Motivi del ricorso

La combinazione delle due norme accorda preferenza, nell’aggiudicazione degli appalti pubblici di ristorazione collettiva, non soltanto ai prodotti il cui trasporto ha un minore impatto ambientale, ma anche ai prodotti che risultano comunque trasportati all’interno del territorio regionale (essi pure inclusi nell’ambito della definizione dei prodotti «a chilometro zero»).

Tale scelta legislativa si pone in contrasto con gli artt. 117, primo comma, Cost., in relazione agli articoli da 34 a 36 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e 120, primo comma, Cost.

#### Questione fondata

Dalla combinazione delle due norme censurate emerge come la Regione Puglia accordi la preferenza nell’aggiudicazione degli appalti pubblici di ristorazione collettiva non soltanto ai prodotti il cui trasporto, in ragione della distanza tra il luogo di produzione e quello di consumo, ha un minore impatto ambientale, ma anche ai prodotti che, a prescindere da tale circostanza, risultino comunque trasportati all’interno del territorio regionale



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Roma, 20-21 febbraio 2014

Anna Pelucchi Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte costituzionale – Regioni a statuto ordinario

A differenza della «priorità» accordata ai soggetti che utilizzano beni il cui trasporto determina una ridotta quantità di emissioni nocive (giustificata dai benefici che la limitazione di tali emissioni reca in termini di tutela dell'ambiente), la «priorità» riconosciuta a coloro che si avvalgono di prodotti trasportati esclusivamente all'interno del territorio regionale, indipendentemente dal livello delle emissioni, costituisce una misura ad effetto equivalente vietata dall'art. 34 del TFUE e non giustificata ai sensi dell'art. 36 del medesimo Trattato.

L'art. 36 del TFUE, infatti, lascia impregiudicate le restrizioni alle importazioni giustificate da motivi di «tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali», cui la salvaguardia dell'ambiente è strettamente connessa. Nel caso in esame, tuttavia, il mero riferimento al trasporto all'interno della Regione e, dunque, alla provenienza locale dei prodotti agricoli, a prescindere dalla quantità di emissioni prodotte, non soddisfa nessuna delle esigenze oggetto del regime derogatorio.

Con riguardo all'art. 117, primo comma, Cost., la questione è pertanto fondata.

La violazione dell'art. 120, primo comma, Cost., che vieta alle Regioni di adottare provvedimenti che ostacolano la libera circolazione delle cose tra le Regioni, non è stata motivata dal ricorrente. In riferimento a detto parametro, la questione deve essere dichiarata, pertanto, inammissibile.

### **Decisione della Corte**

**Dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione combinata degli artt. 3, comma 1, lettera c), e 4, comma 5, della l.r. Puglia 43/2012. Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione combinata promossa, in riferimento all'art. 120, primo comma, della Costituzione.**

**Estensore nota:** Roberto Grazi

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 20-21 febbraio 2014 Anna Pelucchi Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte costituzionale – Regioni a statuto ordinario</p>
---	--	--

**Sentenza:** n. 299 del 11 dicembre 2013

**Materia:** Porti e aeroporti – Concorrenza – Aiuti di Stato

**Limiti violati:** art. 117, primo comma, Cost.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Governo

**Oggetto:**

articoli 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 69 (*Rifinanziamento legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 – Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo*)

L'art. 1 finanzia interventi per la valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo; l'art. 2 determina la relativa copertura finanziaria.

**Esito:**

Motivi del ricorso

Le disposizioni impugnate sarebbero in contrasto con i principi comunitari in materia di concorrenza, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e quindi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione. Il finanziamento regionale sarebbe incompatibile con il mercato interno, in quanto erogato mediante risorse pubbliche e capace di favorire una determinata impresa privata. Conseguentemente, l'attuazione delle norme censurate avrebbe l'effetto di falsare la concorrenza in un settore, sussistendo in astratto tutti gli elementi costitutivi dell'aiuto di Stato.

Questione fondata

Gli aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno consistono in agevolazioni pubbliche, rese in qualsiasi forma, in grado di favorire talune imprese o talune produzioni e di falsare o minacciare di falsare in tal modo la concorrenza, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri.

I requisiti costitutivi sono: a) intervento dello Stato o di una sua articolazione o impiego di risorse pubbliche a favore di un operatore economico che agisce in libero mercato; b) idoneità dell'intervento ad incidere sugli scambi tra Stati membri; c) idoneità a concedere un vantaggio al beneficiario; d) intervento superiore alla soglia economica minima (aiuto «*de minimis*»).

L'ordinamento comunitario riserva alla competenza esclusiva della Commissione europea la verifica della compatibilità dell'aiuto con il mercato interno. Ai giudici nazionali spetta solo l'accertamento dell'osservanza dell'avvenuta notifica dell'aiuto. Ed è a questo specifico fine che il giudice nazionale ha una competenza limitata a verificare se la misura rientri nella nozione di aiuto.

La disposizione impugnata, prevedendo direttamente, senza alcuna preventiva notifica, un finanziamento regionale, rientra nell'agevolazione in astratto riconducibile alla



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Roma, 20-21 febbraio 2014

Anna Pelucchi Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte costituzionale – Regioni a statuto ordinario

categoria degli aiuti di Stato; la Regione rientra certamente tra i soggetti onerati della notifica; l'ammontare dell'agevolazione risulta nettamente superiore al massimo consentito (euro 200.000,00 complessivi in tre esercizi finanziari) entro il quale l'intervento può essere qualificato «*de minimis*» e conseguentemente sottratto alle procedure di verifica preventiva di pertinenza della Commissione europea.

L'illegittimità costituzionale dell'art. 1 si riflette in via consequenziale anche sull'art. 2 e sull'art. 3, concernente l'entrata in vigore della legge.

L'art. 2 della l.r. Abruzzo n. 33 del 2013, intervenuto dopo l'instaurazione del giudizio, quale interpretazione autentica dell'art. 1 della l.r. Abruzzo n. 69 del 2012, presenta un contenuto innovativo rispetto alla disposizione interpretata. In ragione della stretta connessione con la norma impugnata, ne va dichiarata, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale.

#### **Decisione della Corte**

**Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l.r. Abruzzo 69/2012; dichiara, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 e dell'art. 3 della l.r. 69/2012 e dell'art. 2 della l.r. Abruzzo 33/2013 (Modifica alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 3 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 – Bilancio pluriennale 2013-2015" ed interpretazione autentica dell'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 69)**

**Estensore nota:** Mario Di Stefano

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 20-21 febbraio 2014 Anna Pelucchi Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte costituzionale – Regioni a statuto ordinario</p>
---	--	--

**Sentenza:** n. 303 del 12 dicembre 2013

**Materia:** Caccia

**Limiti violati:** art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Governo

**Oggetto:**

artt. 5 [*recte*: 5, comma 13]; 9, comma 1, lettere a) e c); 10, comma 5; 16, comma 5; 20; 24, comma 5; 25, comma 2 [*recte*: 25, comma 1, lettera l); e 36, comma 2, della legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26 (*Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania*)

- art. 5, comma 13: nel prevedere limiti per le autorizzazioni di appostamenti fissi, stabilisce che le Province «possono rilasciare autorizzazioni dando priorità alle domande di ultrasessantenni, di inabili, di portatori di handicap fisici e di coloro che per sopravvenuto impedimento fisico non siano più in condizioni di esercitare la caccia in forma vagante».
- art. 9, comma 1, lettera a): destina una quota del territorio agro-silvo-pastorale regionale non superiore al trenta per cento del totale a protezione della fauna selvatica.
- art. 9, comma 1, lettera c): consente di destinare anche le aree contigue dei parchi nazionali e regionali a forme di gestione programmata della caccia.
- art. 10, comma 5: prevede che nel piano faunistico regionale, proposto dalla Giunta regionale al Consiglio, sia, tra l'altro, individuato l'«indice minimo di densità venatoria regionale».
- art. 16, comma 5: prevede che la Giunta regionale, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, possa autorizzare piani di abbattimento di esemplari inselvatichiti di specie domestiche.
- art. 20: disciplina i mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria.
- art. 24, comma 5: consente l'addestramento dei cani da ferma, da cerca e da seguita, nei territori ove non sussista il divieto di caccia e non vi siano colture in atto, per quarantacinque giorni nei due mesi precedenti il mese di apertura della caccia, ad esclusione del martedì e venerdì.
- art. 25, comma 1, lettera l): vieta di cacciare nelle zone colpite, in tutto o in parte, da incendio per i dodici mesi successivi.
- art. 36, comma 2: consente al cacciatore iscritto in un ambito territoriale di caccia (ATC) della Regione l'esercizio venatorio su avifauna migratoria in tutto il territorio agro-silvo-pastorale.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 20-21 febbraio 2014 Anna Pelucchi Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

**Esito:**

Motivi del ricorso

Le disposizioni impugnate violerebbero l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, recando previsioni non rispettose, per difetto, degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna fissati dalla conferente normativa statale.

Successivamente al ricorso, la l.r. 12/2013 ha modificato le disposizioni impugnate, recependo sostanzialmente i rilievi, ma non si può escludere che le norme impugnate – rimaste in vigore per l'intera stagione venatoria 2012-2013 – abbiano avuto medio tempore applicazione.

Questione fondata

L'art. 5, comma 13, si pone in contrasto con l'art. 5, comma 4, della legge 157/1992, che stabilisce che l'autorizzazione agli appostamenti fissi può essere richiesta unicamente da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990 e che solo ove si verifichi una «possibile capienza» – in particolare, perché i titolari dell'autorizzazione nella predetta annualità non abbiano rinnovato la richiesta – la stessa può essere formulata da soggetti ultrasessantenni, nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali. Consentendo il rilascio dell'autorizzazione senza prevedere analoghe limitazioni, la norma riduce gli standard di tutela previsti dalla normativa statale; la disposizione è illegittima nella parte in cui non prevede che l'autorizzazione per gli impianti da appostamento fisso può essere chiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata 1989-1990 e, solo qualora si verificasse una in capienza, dagli ultra sessantenni.

Questione fondata

L'art. 9, comma 1, lettera a), che destina una quota del territorio agro-silvo-pastorale regionale non superiore al trenta per cento del totale a protezione della fauna selvatica va posta in relazione all'art. 10, comma 3, della legge 157/1992 che prevede, oltre all'entità percentuale massima, anche un limite percentuale minimo, stabilendo che a protezione della fauna selvatica debba essere destinata una porzione del territorio agro-silvo-pastorale di ogni Regione oscillante tra il venti e il trenta per cento.

La disposizione regionale in esame, non fissando una soglia minima inderogabile almeno eguale a quella stabilita dalla disciplina statale, determina un affievolimento dei livelli di tutela da questa prefigurati.

Questione fondata

L'art. 9, comma 1, lettera c), consente di destinare anche le aree contigue dei parchi nazionali e regionali a forme di gestione programmata della caccia. L'art. 32, comma 3, della legge 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) prevede che «All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia (...) soltanto nella

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 20-21 febbraio 2014 Anna Pelucchi Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge».

La norma statale, emanata nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, delinea uno standard minimo e uniforme di protezione della fauna: la Regione, pertanto, non può prevedere soglie inferiori di tutela.

#### Questione fondata

L'art. 10, comma 5, che prevede che nel piano faunistico regionale, proposto dalla Giunta regionale al Consiglio, sia, tra l'altro, individuato l'«indice minimo di densità venatoria regionale» è incompatibile con l'art. 14, comma 3, della legge 157/1992, che demanda al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali di stabilire con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. La previsione del dato a livello nazionale è finalizzata ad uniformare, almeno tendenzialmente, la pressione venatoria sul territorio, riequilibrando la sperequazione: Regioni a bassa pressione venatoria possono, infatti, ospitare i cacciatori in esubero di altre Regioni. Detta finalità, che presuppone la determinazione unitaria del dato a livello nazionale, osta, dunque, alla possibilità che la Regione determini, a sua volta, indici minimi, salva la facoltà di individuare un indice massimo per contenere il numero dei cacciatori.

#### Questione fondata

L'art. 16, comma 5, disciplina la possibilità di autorizzare piani di abbattimento di esemplari inselvatichiti di specie domestiche.

I piani di abbattimento delle specie di fauna selvatica (che comprende anche la fauna inselvatichita) per ragioni di tutela del suolo e del patrimonio zootecnico possono essere autorizzati dalle Regioni solo previa verifica dell'inefficacia di «metodi ecologici» di controllo selettivo, su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

#### Questione non fondata

L'art. 20, nel disciplinare i «mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria», non prevede che il cacciatore debba recuperare i bossoli delle cartucce, conformemente a quanto stabilito dall'art. 13, comma 3, della legge 157/1992.

L'art. 20, tuttavia, richiama espressamente il menzionato art. 13 per la definizione dei mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria; inoltre, l'art. 42, comma 5, stabilisce che «Per tutto quanto non previsto nella presente legge si applicano le norme contenute nella legge 157/1992».

Pertanto, i rinvii operati alla normativa statale consentono di ritenere comunque operante l'obbligo imposto dall'art. 13, comma 3, della legge 157/1992.



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Roma, 20-21 febbraio 2014

Anna Pelucchi Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte costituzionale – Regioni a statuto ordinario

### Questione fondata

L'art. 24, comma 5, che consente l'addestramento dei cani nei territori ove non sussista il divieto di caccia e non vi siano colture in atto, per quarantacinque giorni nei due mesi precedenti il mese di apertura della caccia, ad esclusione del martedì e venerdì si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 10, comma 8, lettera e), della legge 157/1992, che, nell'individuare il contenuto dei piani faunistico-venatori, prevede che esso comprenda anche «le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili».

L'attività di addestramento dei cani da caccia interagisce con l'*habitat* naturale, rientrando indubbiamente nel concetto di attività venatoria, in quanto strumentale all'esercizio della caccia e dunque deve essere dettata con le stesse modalità, rimanendo, in particolare, soggetta alla pianificazione e alle relative garanzie procedurali e sostanziali.

### Questione fondata

L'art. 25, comma 1, lettera l), vieta di cacciare nelle zone colpite, in tutto o in parte, da incendio per i dodici mesi successivi.

L'art. 10, comma 1, della legge n. 353 del 2000 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) prevede invece che nelle «zone boscate» i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco la caccia è vietata per dieci anni.

La normativa statale, nella prospettiva di consentire la ricostituzione dell'area boschiva incendiata, prevede, dunque, un periodo di inibizione della caccia più ampio rispetto a quello stabilito in modo generale e indistinto dalla norma regionale censurata, la quale si risolve, perciò, in una riduzione della soglia minima di tutela.

### Questione fondata

L'art. 36, comma 2, che consente al cacciatore iscritto in un ambito territoriale di caccia (ATC) della Regione l'esercizio venatorio su avifauna migratoria in tutto il territorio agro-silvo-pastorale, contrasta con l'art. 14, comma 5, della legge 157/1992, il quale, nel prevedere che ogni cacciatore «ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione», realizza uno stretto vincolo tra il cacciatore ed il territorio in cui è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria.

### **Decisione della Corte**

**Dichiara l'illegittimità costituzionale: dell'art. 5, comma 13, della l.r. Campania 26/2012, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l.r. Campania 12/2013 «Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e**



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Roma, 20-21 febbraio 2014

Anna Pelucchi Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte costituzionale – Regioni a statuto ordinario

**disciplina dell'attività venatoria in Campania)», nella parte in cui non prevede che l'autorizzazione per l'impianto di appostamento fisso può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990 e, solo nel caso in cui si verifichi una capienza, dagli ultrasessantenni; dell'art. 9, comma 1, lettera a), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l.r. Campania 12/2013, nella parte in cui non prevede che la quota di territorio agro-silvo-pastorale regionale destinata a protezione della fauna selvatica dovesse essere non inferiore al venti per cento del totale; dell'art. 9, comma 1, lettera c), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l.r. Campania 12/2013, limitatamente alle parole «ivi comprese le aree contigue dei parchi nazionali e regionali»; dell'art. 10, comma 5, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l.r. Campania 12/2013, nella parte in cui prevedeva che la Giunta regionale individuasse nel piano faunistico da essa proposto al Consiglio regionale anche l'indice minimo di densità venatoria regionale; dell'art. 16, comma 5, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l.r. Campania 12/2013, nella parte in cui non prevede che la Giunta regionale può autorizzare piani di abbattimento di animali inselvatichiti di specie domestiche solo previa verifica dell'inefficacia di metodi ecologici di controllo selettivo, su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); dell'art. 24, comma 5, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l.r. Campania 12/2013; dell'art. 25, comma 1, lettera l), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l.r. Campania 12/2013, nella parte in cui vieta di cacciare nelle zone boschive colpite in tutto o in parte da incendio per i dodici mesi, anziché per i dieci anni successivi all'incendio; dell'art. 36, comma 2, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l.r. Campania 12/2013, nella parte in cui consentiva ad ogni cacciatore iscritto in un ambito territoriale di caccia (ATC) della Regione Campania l'esercizio venatorio su avifauna migratoria in tutto il territorio agro-silvo-pastorale.**

**Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della medesima legge regionale, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l.r. Campania 12/2013.**

Estensore nota: Mario Di Stefano

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 20-21 febbraio 2014 Anna Pelucchi Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

**Sentenza:** n. 307 del 17 dicembre 2013

**Materia:** Energia

**Limiti violati:** art. 81, quarto comma, Cost.; art. 117, terzo comma, Cost.; art. 118 Cost.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Governo

**Oggetto:**

artt. 5, commi 15 e 18, 6, commi 1, lettera f), 3 e 6, 7, commi 5 e 6, 13, comma 1, 16, comma 2, e 18, comma 2, ultima parte, della legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25 (*Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*)

**Contenuto della disposizione impugnata**

L'art. 5, comma 15, stabilisce che l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili può prevedere misure compensative in favore dei Comuni interessati, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee guida statali di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), e che dette misure vengono stabilite con i provvedimenti conclusivi delle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA.

**Esito:**

Motivi del ricorso

Violazione dei principi fondamentali fissati dal legislatore statale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e quindi dell'art. 117, terzo comma, Cost.: rinviando la definizione delle misure compensative ai provvedimenti conclusivi delle procedure di VIA o di assoggettabilità a VIA, la disposizione pregiudica le prerogative delle amministrazioni locali, in contrasto con quanto previsto dalla normativa statale, in base alla quale le amministrazioni competenti determinano in sede di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei comuni.

Questione non fondata

Imponendo espressamente il rispetto di quanto previsto nell'Allegato 2 delle Linee guida statali, la disposizione si limita a prevedere, in linea con la normativa statale ed in attuazione di essa, che, nell'ambito del procedimento unico per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di energia prodotta da fonti rinnovabili, quando sia richiesta anche la valutazione di impatto ambientale o la verifica di assoggettabilità a VIA, le misure compensative sono determinate, in sede di riunione della conferenza di servizi, tramite la quale si svolge il procedimento unico, e nella quale confluiscono i provvedimenti di VIA, congiuntamente con i predetti provvedimenti, tenendo conto delle misure di mitigazione eventualmente adottate in quella sede. Ratio

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 20-21 febbraio 2014 Anna Pelucchi Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

della determinazione in sede di conferenza di servizi è appunto di evitare che le misure di compensazione siano fissate unilateralmente da un singolo comune.

### **Contenuto della disposizione impugnata**

L'art. 5, comma 18, stabilisce che «la convocazione della conferenza dei servizi di cui all'articolo 12 d.lgs. 387/2003 è subordinata alla produzione da parte del proponente di un piano economico e finanziario asseverato da un istituto bancario o da un intermediario iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 (Albo degli intermediari finanziari) del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che ne attesti la congruità».

### Motivi del ricorso

Contrasto con i principi fondamentali in materia di energia, contenuti sia nell'art. 12, comma 3, del d.lgs. 387/2003, secondo cui la conferenza dei servizi deve essere convocata dalla Regione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, senza che tale convocazione sia subordinata ad alcuna circostanza, sia nella lettera j) del paragrafo 13.1. dell'Allegato alle Linee guida nazionali, secondo cui l'istante presenta, all'atto dell'avvio dei lavori, «una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino da versare a favore dell'amministrazione precedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate, e non un generico piano economico e finanziario dai contenuti imprecisati e senza alcun richiamo alla finalità propria dello strumento fideiussorio in questione.

Inoltre, subordinando la convocazione della conferenza dei servizi alla produzione da parte del proponente di un piano economico e finanziario, la disposizione pregiudica il libero accesso al mercato dell'energia, creando una situazione di artificiosa alterazione della concorrenza fra le diverse aree del Paese e violando la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.

### Questione non fondata

La disposizione deve essere letta alla luce del comma 9 del medesimo art. 5, che espressamente stabilisce che l'istanza di autorizzazione unica deve essere corredata da quanto indicato al paragrafo 13.1. dell'Allegato alle Linee guida statali e quindi anche da quanto prescritto alla lettera j) dello stesso, che impone di presentare all'atto dell'avvio dei lavori «una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione precedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa». L'obbligo di presentare il piano economico e finanziario, imposto dall'art. 5, comma 18, della legge regionale, quindi, si aggiunge e non si sostituisce a quanto prescritto dalla lettera j) del paragrafo 13.1. dell'Allegato alle Linee guida.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 20-21 febbraio 2014 Anna Pelucchi Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

La stessa normativa statale (paragrafo 6. e paragrafo 13. dell’Allegato alle Linee guida) attribuisce alle Regioni il potere di prevedere che l’istanza di autorizzazione venga corredata da ulteriore documentazione; tale onere aggiuntivo è imposto dalla legge regionale nei confronti di tutti i soggetti che propongono l’istanza, senza discriminazioni a livello regionale, quindi, la previsione regionale non determina alcuna artificiosa alterazione della concorrenza, ma costituisce legittimo esercizio da parte della Regione della propria competenza legislativa concorrente.

### **Contenuto della disposizione impugnata**

L’art. 6, comma 1, lettera f), stabilisce che la procedura abilitativa semplificata «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge [...] trova applicazione anche per gli [...] impianti idroelettrici di taglia non superiore a 1 MWe».

### Motivi del ricorso

Violazione dei principi fondamentali in materia di energia: nel prevedere genericamente la sottoposizione a procedure semplificate di tutti gli impianti fino a 1 MW, e quindi anche degli impianti con potenza installata superiore a 100 kW, si pone in contrasto con il decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale), che, All’allegato IV, punto 2 “Industria energetica ed estrattiva”, alla lettera m), prevede che gli impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW rientrano nel novero delle opere soggette alla procedura di assoggettabilità a VIA di competenza regionale. Ledere inoltre la competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, in quanto, sottoponendo a procedure semplificate tutti gli impianti fino a 1 MW e quindi anche quelli con potenza installata superiore a 100 kW, risulta in contrasto con l’art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 28 del 2011, il quale impone, a tutela dell’ambiente e del paesaggio, il più gravoso procedimento dell’autorizzazione unica.

### Questione non fondata

L’Allegato IV, punto 2, lettera m), alla Parte seconda del d.lgs 152/2006, individua gli impianti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA di competenza delle Regioni e delle Province autonome, includendovi quelli «per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW». La procedura abilitativa semplificata, stabilita dalla norma regionale impugnata, non esclude l’applicazione della procedura di assoggettabilità a VIA degli impianti di produzione di energia idroelettrica.

Inoltre, l’art. 6 del d.lgs. 28/2011, che disciplina la «procedura abilitativa semplificata» per l’attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, dispone che «le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di applicazione della procedura abilitativa semplificata agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico».



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Roma, 20-21 febbraio 2014

Anna Pelucchi Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte costituzionale – Regioni a statuto ordinario

### **Contenuto della disposizione impugnata**

I commi 3 e 6 dell'art. 6 dispongono che «sono altresì soggetti a procedure semplificate gli interventi per i quali leggi nazionali prevedono quale titolo autorizzativo la comunicazione o ogni altra procedura abilitativa semplificata, comunque denominata» e che «il Comune, a richiesta del soggetto che ha dato avvio alla PAS o alla comunicazione o a qualsiasi altra procedura semplificata, rilascia una dichiarazione attestante che il titolo abilitativo assentito costituisce titolo idoneo alla realizzazione dell'impianto».

### Motivi del ricorso

Contrasto con i principi fondamentali dettati dal legislatore statale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di cui al d.lgs. 28/2011, il quale individua in maniera tassativa i titoli abilitativi in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili, impedendo al legislatore regionale di dare rilievo ed attribuire effetti giuridici a procedure abilitative ulteriori e diverse da quelle indicate dalla legge statale.

### Questione inammissibile

La questione è inammissibile a causa della generica individuazione della normativa legislativa statale utilizzata quale parametro interposto.

### **Contenuto della disposizione impugnata**

L'art. 7, comma 5, dispone che «le variazioni di tracciato degli elettrodotti e di posizionamento delle cabine di trasformazione, pur se costituenti modifiche sostanziali, possono essere autorizzate con le procedure della legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25» (e cioè con le procedure semplificate previste per la realizzazione di linee e impianti elettrici con le relative opere accessorie) «a condizione che il punto di connessione alla rete rimanga invariato e che non sia modificata la tipologia di elettrodotto (aereo o sotterraneo)».

### Motivi del ricorso

Violazione dei principi fondamentali in materia di «energia» fissati dal legislatore statale, in quanto, escludendo dal regime dell'autorizzazione unica le variazioni di tracciato degli elettrodotti e di posizionamento delle cabine di trasformazione, «pur se costituenti modifiche sostanziali», contrasta con l'art. 12, comma 3, del d.lgs. 387/2003, che impone l'autorizzazione unica per le «opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti» alimentati da fonti rinnovabili.

### Questione fondata

L'art. 12, comma 3, del d.lgs. 387/2003 stabilisce che «la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 20-21 febbraio 2014 Anna Pelucchi Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico». Tale disposizione, che reca un "principio fondamentale" della materia vincolante le Regioni, chiaramente impone che, ogniqualvolta si intenda realizzare una modifica sostanziale all'impianto per la cui realizzazione è stata rilasciata l'autorizzazione unica, sia necessaria una nuova autorizzazione unica.

La norma regionale impugnata, nella parte in cui assoggetta le "variazioni di tracciato" degli elettrodotti e le "variazioni di posizionamento" delle cabine di trasformazione, «pur se costituenti modifiche sostanziali», ad una procedura abilitativa semplificata, in deroga all'autorizzazione unica, viola l'art. 12, comma 3, del d.lgs. 387/2003 e, conseguentemente, l'art. 117, terzo comma, Cost.

### **Contenuto della disposizione impugnata**

L'art. 7, comma 6, stabilisce che «le modifiche non sostanziali sono soggette alla procedura semplificata o alla comunicazione di cui all'articolo 6» e che sono, altresì, soggette alla procedura abilitativa semplificata dell'art. 6 «le varianti progettuali relative agli impianti inferiori a 1 MW elettrico assentiti con procedure semplificate» perfezionatesi, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 1 (legge di bilancio 2008) e dell'art. 3 della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale), anteriormente alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 119 del 2010.

### Motivi del ricorso

Non precisando che le varianti per gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici, che ricadono nell'ambito della procedura abilitativa semplificata, non devono comportare «variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria, delle strutture e dell'area destinata a ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse», e non precisando, con specifico riguardo agli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas, che dette varianti non possono avere ad oggetto il combustibile o la potenza termica installata, la disposizione viola i principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale in materia di fonti rinnovabili nell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 28/2011.

### Questione non fondata

Le precisazioni contenute nell'art. 5, comma 3, del d. lgs. 28/2011 sono recepite dall'art. 7, comma 3, della legge regionale impugnata, per cui le varianti per gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici, che ricadono nell'ambito della

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 20-21 febbraio 2014 Anna Pelucchi Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

procedura abilitativa semplificata, sono precisamente quelle consentite dal legislatore statale.

### **Contenuto della disposizione impugnata**

L'art. 13, comma 1, dispone che «la Regione promuove la costituzione di un organismo, anche sotto forma di consorzio, per il recupero, riciclaggio e/o smaltimento degli impianti in dismissione nel rispetto della normativa UE e nazionale in materia, stipulando anche eventuali accordi con altre Regioni, lo Stato e/o altri Stati membri».

### Motivi del ricorso

Violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica, in quanto, prevedendo la costituzione di un consorzio (che può anche ricevere, come potenzialmente non escluso dalla norma, contributi regionali), la disposizione si pone in contrasto con l'art. 9, comma 6, del d.l. 95/2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) che, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, stabilisce il divieto per gli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'art. 118 Cost.

### Questione non fondata

Il divieto rivolto agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione è norma espressamente ed esclusivamente riferita agli enti locali, finalizzata alla riduzione dei costi relativi agli enti strumentali degli enti locali nella misura almeno del 20 per cento, anche mediante la soppressione o l'accorpamento dei medesimi, il divieto non si rivolge alle Regioni.

### **Contenuto della disposizione impugnata**

L'art. 16, comma 2, istituisce l'archivio delle imprese che, in ambito regionale, esercitano impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti di energia rinnovabili.

### Motivi del ricorso

La disposizione viola l'art. 81, quarto comma, Cost. in quanto, pur comportando oneri la cui presenza non sarebbe esclusa dalla clausola di invarianza finanziaria, non indica i mezzi per fare fronte alla spesa correlata.



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Roma, 20-21 febbraio 2014

Anna Pelucchi Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte costituzionale – Regioni a statuto ordinario

### Questione fondata

Il legislatore regionale non può sottrarsi alla fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l'art. 81 Cost. si ispira e la copertura di nuove spese «deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri»; la mancata indicazione in legge circa la copertura finanziaria delle spese comporta la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni interessate.

### **Contenuto della disposizione impugnata**

L'art. 18, comma 2, ultimo periodo parte, prevede che «la determinazione del sistema degli oneri e delle garanzie con riguardo alle tipologie degli impianti oggetto di autorizzazione unica» avviene con provvedimento della Giunta regionale.

### Motivi del ricorso

Demandando ad un provvedimento della Giunta regionale, non ulteriormente definito, la determinazione degli oneri, la disposizione è censurata per violazione dell'art. 23 Cost. secondo il quale «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge, nonché per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. in quanto riserva alla Giunta il potere di adottare determinazioni di contenuto diversificato e non coincidente con i criteri dettati dalle Linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010.

### Questione fondata

Prevedendo che «la determinazione del sistema degli oneri e delle garanzie con riguardo alle tipologie degli impianti oggetto di autorizzazione unica» avviene con provvedimento della Giunta regionale, senza fornire alcuna ulteriore indicazione volta a fissare i criteri cui deve ispirarsi detto organo nello svolgimento di tale compito, la disposizione viola la riserva di legge prevista dall'art. 23 Cost., che impone al legislatore l'obbligo di determinare preventivamente sufficienti criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa.

### **Decisione della Corte**

**Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 5, della l.r. Puglia 25/2012; dell'art. 16, comma 2 e dell'art. 18, comma 2, ultimo periodo; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 3 e 6; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 15; 5, comma 18; 6, comma 1, lettera f); 7, comma 6, e 13, comma 1.**

**Estensore nota:** Mario Di Stefano

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 20-21 febbraio 2014 Anna Pelucchi Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

**Sentenza:** n. 2 del 13 gennaio 2014

**Materia:** Servizi pubblici – tutela concorrenza

**Limiti violati:** art. 117, primo comma; art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Governo

**Oggetto:**

art. 2 della legge della Regione Toscana 24 novembre 2012, n. 64 (Modifiche alla l.r. 69/2008, alla l.r. 65/2010, alla l.r. 66/2011, alla l.r. 68/2011 e alla l.r. 21/2012)

La norma regionale impugnata inserisce nell'art. 82 della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011), il comma 1-bis in base al quale nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma al gestore unico e fino al subentro dello stesso, gli enti locali competenti provvedono a garantire la continuità del servizio reiterando, anche oltre il primo biennio, i provvedimenti di emergenza emanati ai sensi del comma 1.

**Esito:**

Motivi del ricorso

Contrasto con la normativa comunitaria in base al quale, per fare fronte a situazioni di emergenza in caso di interruzione o possibilità d'interruzione del servizio, gli enti locali competenti, nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma al gestore unico di cui all'articolo 90 e fino al subentro dello stesso, possono adottare provvedimenti di emergenza, che assumono la forma di un'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici; secondo la norma comunitaria i contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni. Violazione quindi della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), e primo comma dell'art. 117 della Costituzione.

Questione fondata

La giurisprudenza costituzionale ha anche di recente ribadito che il rinnovo o la proroga automatica delle concessioni viola l'art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza, determinando altresì una disparità di trattamento tra operatori economici, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), dal momento che coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo non hanno la possibilità, alla scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchio gestore se non nel caso



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Roma, 20-21 febbraio 2014

Anna Pelucchi Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte costituzionale – Regioni a statuto ordinario

in cui questi non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti. La disciplina regionale, impedendo l'ingresso di altri potenziali operatori economici nel mercato, pone barriere all'ingresso, tali da alterare la concorrenza.

Ugualmente, con espresso riferimento a possibilità di rinnovi o proroghe automatiche di contratti in concessione relativi al trasporto pubblico locale, la Corte ha reiteratamente affermato che non è consentito al legislatore regionale disciplinare il rinnovo o la proroga automatica delle concessioni alla loro scadenza – in contrasto con i principi di temporaneità e di apertura alla concorrenza – poiché, in tal modo, dettando vincoli all'entrata, verrebbe ad alterare il corretto svolgimento della concorrenza nel settore del trasporto pubblico locale, determinando una disparità di trattamento tra operatori economici ed invadendo la competenza esclusiva del legislatore statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Solo con l'affidamento dei servizi pubblici locali mediante procedure concorsuali si viene ad operare una effettiva apertura di tale settore e a garantire il superamento di assetti monopolistici. La gara pubblica costituisce quindi uno strumento indispensabile per tutela e promuovere la concorrenza.

#### **Decisione della Corte**

**Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2 della l.r. Toscana 64/2012.**

**Estensore nota:** Maria Cefalà

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 20-21 febbraio 2014 Anna Pelucchi Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

**Sentenza:** n. 8 del 23 gennaio 2014

**Materia:** Sistema tributario – coordinamento della finanza pubblica

**Limiti violati:** artt. 3, 97, 53, 117, terzo comma, Cost.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Governo

**Oggetto:**

art. 3 della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia)

La disposizione prevede l'incremento per scaglioni di reddito dell'aliquota dell'addizionale regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

**Esito:**

Motivi del ricorso

Stabilendo l'applicazione di un'unica aliquota (pari allo 0,5 per cento) per una fascia di redditi particolarmente estesa (dai 28 mila euro annui sino a tutti i redditi oltre i 75 mila euro annui) e prevedendo che le variazioni decorrano dal 1° gennaio 2013, la disposizione viola diversi parametri costituzionali (artt. 3, 97, 53, sul principio di progressività; 117, terzo comma, Cost., sotto il profilo del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e si porrebbe in contrasto con le norme statali in materia di rimodulazione delle aliquote dell'addizionale regionale IRPEF. In particolare, l'art. 6 del d.lgs. 68/2011 accorderebbe alle regioni la facoltà di variazione dell'aliquota dell'addizionale regionale solo a fronte di una differenziazione delle aliquote rispettosa del principio di progressività e con l'integrale rispetto degli scaglioni previsti dal legislatore statale; tale facoltà sarebbe accordata solo a decorrere dall'anno 2014, mentre la norma impugnata prevede la decorrenza a partire dal 2013.

Questione inammissibile con riferimento agli artt. 3 e 97 Costituzione, per assenza di motivazione

Questione non fondata con riferimento agli altri parametri

L'art. 6 del d.lgs. 68/2011, invocato come norma interposta, nel prevedere, al comma 1, la facoltà per le regioni a statuto ordinario di aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base a decorrere dall'anno 2012, con il successivo comma 4 si limita a vietare aliquote delle addizionali disallineate rispetto agli scaglioni di reddito erariali.

Essa, dunque non impone l'obbligo di osservare integralmente tutti gli scaglioni statali, restando così affidati direttamente al principio costituzionale di progressività – nei sensi



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Roma, 20-21 febbraio 2014

Anna Pelucchi Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte costituzionale – Regioni a statuto ordinario

prima chiariti – i limiti del potere regionale di differenziazione delle addizionali e della loro misura.

Tale vincolo risulta pertanto rispettato dal legislatore regionale in entrambe le disposizioni in esame.

Non ravvisa neanche contrasto con riferimento alla disciplina temporale dettata dalla Regione.

L'art. 6, comma 7, del d. lgs. 68/2011 prevede la decorrenza dal 2014 unicamente riguardo alle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, e non al comma 1, che disciplina la facoltà per le regioni a statuto ordinario di aumentare o diminuire le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF.

Tale facoltà trova nello stesso comma la propria specifica disciplina temporale, e questa fa riferimento all'anno 2012: non vi è dunque contrasto con la norma regionale destinata ad operare dall'anno finanziario 2013.

#### **Decisione della Corte**

**Dichiara inammissibili o non fondate le questioni sollevate.**

**Estensore nota:** Maria Cefalà

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 20-21 febbraio 2014 Anna Pelucchi Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

**Sentenza:** n. 11 del 27 gennaio 2014

**Materia:** Professioni – tutela della salute – acque minerali – governo del territorio – energia

**Limiti violati:** art. 117, primo e terzo comma, Cost.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Governo

**Oggetto:**

artt. 1, 2, 3, 17, 35 e 37 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 (Legge di semplificazione dell'ordinamento regionale 2012)

**Contenuto della disposizione impugnata**

Gli articoli 1, 2 e 3 modificano la l.r. 3/1995 in materia di tassidermia e imbalsamazione.

Per effetto di tali modifiche, l'accesso all'attività di tassidermia, prima subordinato a denuncia di inizio attività (DIA), è ora subordinato a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nella quale viene attestata la frequenza di un corso di formazione professionale obbligatoria.

Le disposizioni impugnate inoltre abrogano le disposizioni relative all'abilitazione tramite esame, prevedendo, in sostituzione, l'obbligo di frequenza di un corso di formazione professionale obbligatorio i cui contenuti devono essere definiti dalla Regione entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale.

**Esito:**

Motivi del ricorso

Violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost, poiché nella materia concorrente delle professioni la potestà legislativa regionale deve rispettare il principio per cui la individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, alla normativa dello Stato, mentre rientra nella competenza regionale la disciplina degli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale.

Questione non fondata

La potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure abilitanti, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza regionale la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Una volta però che la legge statale abbia dato vita ad una autonoma figura professionale, non vi è motivo per cui le Regioni, dotate di potestà primaria nella materia della formazione professionale, non possano regolare

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 20-21 febbraio 2014 Anna Pelucchi Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

corsi di formazione relativi alle professioni già istituite dallo Stato, come del resto previsto dalla normativa statale.

Le modifiche introdotte dalla normativa regionale non sono istitutive di nuova professione, ma solo prevedono una diversa modalità di accesso allo svolgimento delle attività di imbalsamazione e tassidermia, per la quale è richiesta obbligatoriamente la partecipazione di un corso di formazione. Le disposizioni costituiscono quindi esercizio della potestà residuale delle Regioni in tema di formazione professionale.

### **Contenuto delle disposizioni impugnate**

L'art. 17 sostituisce l'art. 41 della l.r. Toscana 38/2004 in materia di ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali, e prevede che l'avvio di un'attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente sia assoggettato a SCIA, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art 42 e dal regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari). Il comma 4, inoltre, stabilisce che l'azienda USL può effettuare entro trenta giorni dal ricevimento della SCIA di cui al comma 1, un sopralluogo di verifica presso la sede dell'attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente.

### **Esito:**

#### Motivi del ricorso

Contrasto con la normativa statale, attuativa di normativa comunitaria, che subordina l'utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente ad autorizzazione regionale rilasciata «previo accertamento che gli impianti destinati all'utilizzazione siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua le proprietà esistenti alla sorgente corrispondenti alla sua qualificazione». Inoltre, la normativa statale stabilisce che gli accertamenti devono essere effettuati dagli organi regionali per il rilascio dell'autorizzazione.

La previsione della SCIA, la quale costituisce una forma di controllo successivo, in luogo dell'autorizzazione, che costituisce una forma di controllo preventivo, esporrebbe i cittadini al pericolo di danni per la salute, tenuto anche conto della circostanza che la normativa regionale prevede che i sopralluoghi della ASL siano meramente facoltativi.

#### Questione fondata

La normativa statale in materia di utilizzazione e commercializzazione di acque minerali naturali stabilisce che la relativa utilizzazione immissione in commercio siano subordinate a previa autorizzazione, rilasciata dopo avere accertato la ricorrenza di determinate condizioni.

la disposizione impugnata viola l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto contrasta con il d.lgs. n. 176 del 2011 che detta una disciplina di principio in materia di tutela della salute, nonché l'art. 117, primo comma, Cost. dal momento che, disattendendo le previsioni

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 20-21 febbraio 2014 Anna Pelucchi Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

della normativa comunitaria, la quale subordina ad autorizzazione l'utilizzazione di una sorgente d'acqua minerale naturale, si pone in contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

### **Contenuto della disposizione impugnata**

L'art. 35 sostituisce l'art. 16 della l.r.39/2005 in materia di energia, prevedendo, al comma 1, che determinati interventi sono soggetti a SCIA, ai fini degli adempimenti in materia edilizia e di energia, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo VI della L.R. n. 1/2005, delle disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6, del presente articolo, nonché nel rispetto degli articoli 3, 3-bis, 3-ter, 8, 10, 18, 20, 21, 26, 39 e 42, della presente legge».

### **Esito:**

#### Motivi del ricorso

Violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., riguardo alla materia del governo del territorio e della protezione civile nella parte in cui prevede il rispetto dell'art. 10 della l.r. 39/2005; tale articolo ha escluso talune opere dal rilascio delle autorizzazioni per l'inizio dei lavori nelle zone sismiche.

Questione inammissibile per genericità delle censure.

### **Contenuto della disposizione impugnata**

L'art. 37 sostituisce l'art. 17 della l.r. 39/2005.

Il comma 2 elenca una serie di interventi che non necessitano di titolo abilitativo, e tra questi prevede, alle lettere a) e b), l'installazione di pannelli solari termici di sviluppo uguale o inferiore a 20 mq e l'installazione di pannelli solari termici per applicazioni nel settore fotovoltaico

In base alla lettera f) del comma 2, l'installazione di impianti di produzione energetica alimentati a biomassa fino a 0.5 megawatt termici rientrano tra gli interventi che non necessitano di titolo abilitativo.

La lettera a) del comma 3 assoggetta a regime dell'attività libera l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 m e di diametro non superiore ad un metro.

### **Esito:**

#### Motivi del ricorso

Le lettere a) e b) violano l'art. 117, terzo comma, Cost. in quanto disciplinano il regime abilitativo per gli interventi indicati, in modo difforme rispetto a quanto previsto dalla normativa statale. I regimi di abilitazione alla costruzione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili previsti dalle disposizioni richiamate costituiscono principio



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Roma, 20-21 febbraio 2014

Anna Pelucchi Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte costituzionale – Regioni a statuto ordinario

fondamentale della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».

La lettera f) contrasta con la normativa statale, che consente alle Regioni di estendere il regime dell'attività libera agli impianti alimentati da fonti rinnovabili, purché con potenza nominale fino a 50 KW.

La lettera a) del comma 3 non rispetta i limiti posti dalla norma statale, che prevede il regime della comunicazione per i singoli generatori eolici, purché collocati su edifici esistenti e aventi una potenza nominale massima di 50 kW.

Questione fondata con riferimento alle lettere a) e b) del comma 2: la Regione estende il regime semplificato della mera comunicazione ad interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa statale, violando il principio fondamentale nella materia dell'energia costituito dalla disciplina del regime dei titoli abilitativi dettata dall'art. 7 del d. lgs. 28/2011.

Questione fondata

con riferimento alla lettera f) del comma 2: la normativa statale consente alle Regioni di estendere il regime semplificato limitatamente agli impianti con potenza uninominale fino a 50 kW.

Questione non fondata con riferimento alla lettera a) del comma 3: la disposizione è rispettosa di quanto stabilito dalla normativa statale.

**Contenuto della disposizione impugnata**

L'art. 17, comma 5, lettere a), b) e c), della l.r. 39/2005, come modificato dall'art. 37 della l.r. 69/2012, stabilisce che non necessitano di titolo abilitativo l'installazione degli impianti di produzione energetica aventi tutte le seguenti caratteristiche: a) realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici; b) laddove vi sia produzione di energia elettrica, la relativa capacità di generazione sia compatibile con il regime di scambio sul posto; c) laddove vi sia produzione di calore, questo sia destinato alla climatizzazione o alla produzione di acqua calda sanitaria dell'edificio stesso.

**Esito:**

Motivi del ricorso

Violazione dell'art. 117, terzo comma Cost.: la disposizione impugnata si pone in contrasto con i principi fondamentali in materia di energia. In particolare: la lettera a) contrasta con l'art. 6, comma 11, del d.lgs. 28/2011 in quanto, nell'assoggettare al regime della comunicazione anche gli impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili, non fissa il limite di potenza fino a 50 KW stabilito dalla



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Roma, 20-21 febbraio 2014  
Anna Pelucchi Consiglio Regione Lombardia  
Sentenze della Corte costituzionale – Regioni a statuto ordinario

normativa statale; la lettera b) assoggetta a comunicazione di inizio lavori gli impianti che producono energia elettrica aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto (con capacità di generazione fino a 200 KW e in taluni casi superiore) in contrasto con quanto statuito dall'art. 6, comma 11, del d.lgs. 28/2011 il quale prevede per l'applicazione del regime della comunicazione il limite di potenza fino a 50 KW; la lettera c) contrasta con l'art. 7, commi 1 e 2, del d.lgs. 28/2011 in quanto assoggetta a comunicazione gli impianti solari senza richiamare le condizioni previste dalla legge statale ed in quanto non specifica a quale comunicazione la disposizione regionale faccia riferimento, se a quella di cui al d.P.R. 380/2001, ovvero a quella di cui al d.lgs. 115/2008. Contrasterebbe inoltre con l'art. 7, comma 5, del d.lgs. 28/2011 perché consente la collocazione di detti impianti anche oltre i casi previsti dalla normativa statale (edifici e spazi liberi privati annessi).

Questione non fondata: gli interventi contemplati nella disposizione regionale corrispondono a quelli già previsti dalla normativa statale.

#### **Contenuto della disposizione impugnata**

L'art. 17, comma 11, della l.r. 39/2005 come modificato dalla l.r. 69/2012, stabilisce che non necessitano di titolo abilitativo, ai sensi della medesima legge e della l.r. 1/2005, le modifiche e manutenzioni degli impianti di cui agli articoli 11, 13, 15, 16, comma 3, e 16-bis, comma 4, esistenti o in corso di realizzazione, salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 4 e dall'articolo 16-bis, comma 5.

#### **Esito:**

##### Motivi del ricorso

Violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.: la disposizione contrasta con il principio fondamentale della materia «produzione trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» dettato dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. 28/2011 che in via transitoria assoggetta alla procedura abilitativa semplificata (PAS) le sole modifiche non sostanziali e per i soli impianti esistenti, mentre per le modifiche sostanziali, in attesa della adozione di apposito decreto interministeriale, fa salvo il principio della identità di forma tra il provvedimento abilitativo originario e la sua variante.

La disposizione regionale assoggetta tutte le modifiche impiantistiche, a prescindere dalla loro natura sostanziale, al regime della libera attività, in contrasto con la normativa statale.

##### Questione non fondata.

La disposizione stabilisce che non necessitano di titolo abilitativo le manutenzioni e le modifiche di tutti gli impianti esistenti che non rientrino tra quelle per cui è prevista la

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 20-21 febbraio 2014 Anna Pelucchi Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

PAS ai sensi dell'art. 16-bis, comma 5, o la SCIA, ai sensi dell'art. 16, comma 4. Nulla prevede invece con riguardo alle modifiche sostanziali.

La mancanza di un espresso richiamo a tale tipologia di modificazioni non può essere interpretata nel senso che le medesime siano senz'altro assoggettate al regime della libera attività, tanto più in presenza di una specifica disciplina per tipologie di modifiche meno incisive, dettata dagli art. 16, comma 4, e 16-bis, comma 5.

La norma regionale impugnata deve essere interpretata nel senso che essa sottopone al regime semplificato unicamente le modifiche non sostanziali. Per quelle sostanziali, invece, in forza del rinvio operato dall'art. 13 della legge regionale, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 28/2011.

#### **Decisione della Corte**

**Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17 della l.r. Toscana 69/2013 e dell'art. 37 della l.r. 69/2012 nella parte in cui modifica l'art. 17, comma 2, lettere a), b) ed f), della l.r. 39/2005; inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 della l.r. 69/2012; non fondate le altre censure.**

**Estensore nota:** Maria Cefalà

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 20-21 febbraio 2014 Anna Pelucchi Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

**Sentenza:** n. 13 del 30 gennaio 2014

**Materia:** Produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia

**Limiti violati:** artt. 97; art. 117, primo comma; art. 117, secondo comma, lett. a); art. 117, terzo comma, Cost.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via incidentale

**Ricorrente:** TAR Campania

**Oggetto:**

legge della Regione Campania 1° luglio 2011, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici)

Richiamato l’obiettivo di coniugare lo sviluppo della produzione di energia da fonte eolica con la conservazione e la tutela del patrimonio naturalistico, storico e culturale del territorio, la legge prevede che la costruzione di nuovi aerogeneratori è autorizzata esclusivamente nel rispetto di una distanza pari o superiore a 800 metri dall’aerogeneratore più vicino preesistente o già autorizzato (comma 1); il comma 2 contiene la clausola d’urgenza.

**Esito:**

Motivi del ricorso

Violazione dell’art. 117, primo e secondo comma, lett. a), Cost., in quanto la prescrizione di una determinata distanza tra aerogeneratori determinerebbe una limitazione alla libertà di concorrenza e inciderebbe negativamente sugli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili prescritti dalla normativa comunitaria; dell’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto non rispettosa dei principi fondamentali in materia di produzione di energia dettati dalle linee guida per l’autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili stabiliti dalle disposizioni ministeriali poi recepite dal d. lgs. 28/2011, attuativo di normativa comunitaria.

L’art. 1 della legge regionale impugnata viola, inoltre, l’art 97 Cost., in quanto impedirebbe alla pubblica amministrazione di effettuare le valutazioni più opportune per rendere compatibili le esigenze della produzione di energia con gli altri molteplici interessi che possono concorrere alla scelta delle soluzioni più adeguate.

Questione fondata

In materia di localizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, alle Regioni è consentito soltanto individuare, caso per caso, «aree e siti non idonei», avendo specifico riguardo alle diverse fonti e alle diverse taglie di impianto, in via di eccezione e solo qualora ciò sia necessario per proteggere interessi costituzionalmente rilevanti.



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Roma, 20-21 febbraio 2014

Anna Pelucchi Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte costituzionale – Regioni a statuto ordinario

La giurisprudenza costituzionale ha già chiarito che il margine di intervento riconosciuto al legislatore regionale per individuare «le aree e i siti non idonei» alla installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile ai sensi dell'art. 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003 e del paragrafo 17 delle linee guida, non permette in alcun modo che le Regioni prescrivano limiti generali, valevoli sull'intero territorio regionale, specie nella forma di distanze minime, perché ciò contrasterebbe con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell'Unione europea.

La l.r. Campania 11/2011 eccede dai limiti stabiliti dal legislatore statale, perché, prescrivendo che la costruzione di nuovi aerogeneratori deve rispettare una distanza pari o superiore a 800 metri dall'aerogeneratore più vicino preesistente o già autorizzato, impone un vincolo ulteriore da applicarsi in via generale su tutto il territorio regionale, in violazione dei principi fondamentali della legislazione statale.

#### **Decisione della Corte**

**Dichiara la illegittimità costituzionale della l.r. Campania 11/2011.**

**Estensore nota:** Maria Cefalà

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 20-21 febbraio 2014 Anna Pelucchi Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

**Sentenza:** n. 17 del 31 gennaio 2014

**Materia:** Ordinamento civile - Pubblico impiego (efficacia graduatorie, esubero personale, mansioni superiori)

**Limiti violati:** art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.; art. 117, terzo comma, Cost.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Governo

**Oggetto:**

artt. 1, comma 1 e 2, commi 5, 6 e 7, della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 71 (Misure per il contenimento dei costi della selezione del personale nella Regione Abruzzo, modifica alla legge regionale n. 91/94 e disposizioni per il funzionamento della Struttura del servizio di cooperazione territoriale – IPA)

**Contenuto della disposizione impugnata**

L'art. 1, comma 1, dispone la proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici fino al 31 dicembre 2014.

**Esito:**

Motivi del ricorso

contrasto con l'art. 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che fissa il predetto termine di scadenza al 30 giugno 2013, in violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica asseritamente inderogabile da parte della Regione.

Questione inammissibile

successivamente alla proposizione del ricorso, la disciplina contenuta nella norma interposta richiamata dal Governo è stata modificata: il termine del 30 giugno 2013, già previsto dalla legge di stabilità per il 2013, è stato prorogato prima della scadenza, in un primo momento sino al 31 dicembre 2013, dal d.P.C.m. 19 giugno 2013, e in seguito, sino al 31 dicembre 2016, dall'art. 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Il mutamento della legislazione statale interposta ha prodotto un sostanziale riallineamento alle indicazioni del legislatore statale del termine di scadenza delle graduatorie dei concorsi pubblici previsto dalla disposizione censurata.



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Roma, 20-21 febbraio 2014

Anna Pelucchi Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte costituzionale – Regioni a statuto ordinario

### **Contenuto della disposizione impugnata**

L'art. 2, comma 5, stabilisce che, in caso di mancato rinnovo o mancato conferimento dell'incarico, il personale dirigente presente nei ruoli delle aziende per il diritto allo studio universitario è considerato in esubero e transita direttamente nei ruoli regionali.

### **Esito:**

#### Motivi del ricorso

Contrasto con le procedure previste per le eccedenze di personale dall'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e quindi lesione dell' art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva l'«ordinamento civile», e quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile e dai contratti collettivi, alla competenza esclusiva dello Stato.

#### Questione fondata

La norma regionale incide sull'istituto della mobilità, che afferisce alla disciplina del rapporto di lavoro pubblico (privatizzato), invadendo una sfera di competenza legislativa che l'art. 117, secondo comma, lettera l), riserva alla competenza esclusiva dello Stato. La disposizione non è neanche coerente con il regime normativo di fonte statale e negoziale (che prevede la possibilità di riassorbire il personale in esubero mediante una complessa procedura (verifica della possibilità di riutilizzo del personale in eccedenza; collocamento in aspettativa per 24 mesi e infine risoluzione del rapporto).

La disposizione in esame invece, a fronte di una situazione di esubero, dispone il passaggio diretto nei ruoli regionali del dirigente "eccedentario", a prescindere dell'eccedenza, e anzi anche in difetto di una posizione lavorativa effettivamente disponibile.

L'inosservanza della disciplina di legge statale e di derivazione contrattuale collettiva in tema di esuberanti e mobilità collettiva rende, dunque, ancora più evidente la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. denunciata in capo alla disposizione in oggetto.

### **Contenuto della disposizione impugnata**

I commi 6 e 7 dell'art. 2 dispongono l'assunzione temporanea delle relative funzioni, in caso di assenza o impedimento del dirigente, da parte del funzionario di grado più elevato con i requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, con attribuzione a quest'ultimo del trattamento economico spettante al dirigente.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 20-21 febbraio 2014 Anna Pelucchi Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

**Esito:**

Motivi del ricorso

Violazione della normativa vigente in materia di pubblico impiego e dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, in quanto l'attribuzione delle funzioni dirigenziali come disciplinata dalla normativa regionale censurata non sarebbe riconducibile né alla "reggenza", in base alla quale il "reggente" non dovrebbe avere diritto ad alcun incremento retributivo, né all'adibizione a mansioni superiori, nella specie, in tesi, preclusa dal passaggio dal livello del comparto a quello della dirigenza.

Questione fondata

La disposizione regola una specifica ipotesi di assegnazione di personale ad altre mansioni (nella specie di rango dirigenziale), che tipicamente attiene allo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne concreta, cioè, una modificazione temporanea con riguardo al contenuto della prestazione lavorativa. Trattandosi di un mutamento provvisorio di mansioni, la relativa disciplina rientra, dunque, nella materia del rapporto di lavoro e, per esso, dell'ordinamento civile, con la conseguente lesione della competenza legislativa esclusiva statale.

Neppure in questo caso, peraltro, la normativa regionale si conforma a quella statale, quale risulta dalle disposizioni dell'art. 52 del d.lgs. 165/2001 e dalle corrispondenti previsioni della contrattazione collettiva di riferimento ( che consente l'assegnazione di mansioni superiori solamente in due ipotesi: 1) vacanza di posti in organico e per soli sei mesi, massimo dodici, ove siano state avviate le procedure di copertura dei medesimi posti; 2) sostituzione di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto (escluse le ferie) per la durata dell'assenza. In tutti gli altri casi la destinazione a mansioni superiori è nulla e comporta responsabilità dirigenziale, salvo il principio della retribuzione proporzionata (alla quantità e qualità del lavoro prestato) di cui all'art. 36 Cost.. Inoltre, la nozione di assenza o impedimento nella disposizione regionale si prospetta molto più ampia dell'"assenza con diritto alla conservazione del posto".

Le disposizioni regionali in oggetto, regolando un aspetto specifico del mutamento di mansioni che interviene nel corso del rapporto di lavoro, e facendolo oltretutto in contrasto con l'anzidetta disciplina della legge statale e della contrattazione collettiva di comparto, sconfinano in un ambito, quello dell'«ordinamento civile», che è di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

**Decisione della Corte**

**Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5, 6 e 7, della l.r. Abruzzo 71/2012; inammissibile la questione relativa all'at. 1, comma 1.**

**Estensore nota:** Maria Cefalà